

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 febbraio 2001.**

Aprèa, Bartolich, Benvenuto, Biondi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovine, Grimaldi, La Russa, Labate, Landolfi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Paganò, Pecoraro Scanio, Mario Pepe, Petrini, Pisanu, Piscitello, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aprèa, Bartolich, Benvenuto, Biasco, Biondi, Bonito, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gambale, Giovine, Grimaldi, Iacobellis, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nardini, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pace, Paganò, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pepe Mario, Petrini, Pisanu, Piscitello, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Testa, Turco, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 5 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVERIO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (7588);

BORGHEZIO: « Disciplina delle professioni sanitarie svolte dagli operatori delle medicine non convenzionali » (7589);

VALDUCCI: « Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di trasporto di armi da sparo nei parchi e nelle aree protette » (7590);

FOLLINI: « Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia » (7591).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

LANDI ed altri: « Istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari e del fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione » (7390) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LA RUSSA ed altri: « Modifica all'articolo 72 della Costituzione, concernente il divieto di normazione in materia elettorale nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura » (7525);

« Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (7581) *Parere delle Commissioni V e XI*;

III Commissione (Affari esteri):

SAONARA e SCANTAMBURLO: « Rattifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del protocollo addizionale del 18 febbraio 1998, sul divieto di clonazione di esseri umani » (7476) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*;

S. 4852. — Senatori **ELIA** ed altri « Rattifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina; Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani » (approvata dal Senato) (7562) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*;

VI Commissione (Finanze):

FIORI: « Modifica all'articolo 3, comma 109 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione

nell'acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi » (7565) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII*.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera del 1° febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BOLOGNESI ed altri n. 9/3714/1, in parte accolto dal Governo e approvato e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 ottobre 2000, concernente la riforma e la riorganizzazione della Croce rossa italiana.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 5 febbraio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAVERI n. 9/4493/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 1999, concernente il trattamento giuridico ed economico dei segretari in servizio presso gli enti locali della Valle d'Aosta.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Canistro (L'Aquila), Prata Principato Ultra (Avellino), Nurallao (Nuoro) e Borgoratto Alessandrino (Alessandria).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore del servizio difesa del mare del Ministero dell'ambiente, al dottor Renato GRIMALDI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa ai contributi, per il triennio 2001-2003, agli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla conferma dell'ingegner Maurizio BUFALINI a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro degli affari esteri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'8 marzo 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo Forestale dello Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante norme di attuazione della medesima legge n. 209, concernente misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento,

alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 marzo 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Richiesta avvio procedimento disciplinare nei confronti di magistrati)**A) Interpellanze:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

dopo la requisitoria che i pubblici ministeri Claudiani e Marzella hanno svolto, a porte chiuse presso il Tribunale di Modena il 16 e 17 maggio scorso, il parroco di Staggia e San Biagio (Modena), don Giorgio Govoni, per il quale erano stati chiesti quattordici anni di carcere, è stato stroncato da un infarto;

don Giorgio Govoni, accusato dai magistrati sulla base delle dichiarazioni di un gruppo di bambini di essere a capo di una setta satanica, dedita alla violenza sui minori ed alla celebrazione di messe nere nei cimiteri, durante le quali sarebbero stati torturati ed uccisi un numero imprecisato di bambini, si era sempre proclamato innocente ed aveva avuto la piena solidarietà del vescovo di Modena, dei parroci, della comunità parrocchiale, di tutti i cittadini dei comuni della bassa modenese in cui esercitava il suo ministero;

oltre alla dichiarazione dei bambini non è stato fornito alcun riscontro che potesse dimostrare che don Giorgio Govoni era una personalità criminale tale da meritarsi una richiesta di quattordici anni di carcere –:

se, in seguito alla verifica del contenuto delle requisitorie dei pubblici ministeri non ravvisi la sussistenza di elementi tali da giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare.

(2-02416)

« Giovanardi ».

(22 maggio 2000)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

in data 5 giugno 2000 il tribunale di Modena ha condannato a lunghe pene detentive gli imputati in un processo per pedofilia;

contestualmente il tribunale ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo a carico di don Giorgio Govoni, parroco di Staggia, stroncato da un infarto il giorno dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto per lui 14 anni di reclusione, riconoscendolo come il capo di una setta satanica specializzata in abusi sessuali su bambini e bambine;

tutto il processo è stato istruito sulle dichiarazioni di numerosi bambini, tolti alle famiglie dai servizi sociali, dichiarazioni nelle quali i bambini hanno progressivamente parlato di riti satanici avvenuti di giorno e di notte nei cimiteri della bassa modenese e addirittura di bambini loro coetanei, alcune volte indicati anche con nome e cognome, violentati, fatti a pezzi, con la testa tagliata dal busto, appesi a dei

ganci eccetera, racconti ritenuti verosimili dai pubblici ministeri in quanto ogni anno spariscono in Italia un certo numero di minorenni, mentre le indagini non hanno riscontrato nella bassa modenese nessuna sparizione di bambini, né morti sospette;

oltre a don Giorgio Govoni altri sacerdoti, e persino il vescovo di Crema, sono stati riconosciuti dai bambini come il diavolo che li portava a partecipare ai riti satanici; nel corso del processo le perizie mediche, che avrebbero dovuto stabilire se sui bambini fosse stato effettivamente compiuto abuso, sono state del tutto controverse, avendo alcuni periti addirittura negato che i bambini avessero mai subito violenze;

si è arrivati così alla vigilia della sentenza, all'incredibile situazione di un imputato, don Giorgio Govoni, difeso da un parte pubblicamente e solennemente dall'arcivescovo di Modena, da tutto il clero della diocesi, dai suoi parrocchiani, dai cittadini dei comuni della bassa modenese e dagli amministratori comunali, senza che una sola voce si sia alzata nella società civile per mettere in dubbio la limpidezza del suo comportamento di uomo e sacerdote, e, dall'altra, accusato soltanto dai bambini sottratti alle famiglie, che inizialmente però avevano parlato di un Giorgio sindaco, medico, con la tonaca, come la figura che guidava i pedofili;

dopo la morte per infarto di don Govoni, avvenuta il giorno dopo la richiesta dei pubblici ministeri di 14 anni di reclusione, uno dei membri del collegio giudicante ha dichiarato testualmente al giornale *Ultime Notizie*, che il tragico evento « non cambierà il giudizio che avevo maturato » —:

i motivi per i quali non sia stato contestato agli imputati il reato di omicidio, sulla base dei ripetuti e circostanziati racconti dei bambini, definiti verosimili dai pubblici ministeri;

se ritenga che sia stato rispettato il diritto degli imputati ad un giusto processo nel momento in cui uno dei giudici, prima

ancora di ascoltare le arringhe dei difensori, ha dichiarato pubblicamente di aver già maturato il giudizio.

(2-02464) « Giovanardi ».

(7 giugno 2000)

(Sezione 2 - Stabilimento Cirio di Pagani - Salerno)

B) Interrogazione:

SELVA e MUSSOLINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento di Cirio a Pagani, uno dei più produttivi del gruppo, rischia tra poche settimane la chiusura;

l'attività conserviera svolta dalla Cirio a Pagani dà lavoro a 350 lavoratori stagionali, a una trentina di dipendenti fissi, e attraverso l'indotto, a un gran numero di famiglie;

i vertici dell'azienda intenderebbero creare due grandi poli alimentari, uno a Caivano e l'altro a Piacenza, con grave danno per l'occupazione e, più in generale, per l'economia dell'intera zona;

lo stabilimento ha in prospettiva, considerate le esigenze del mercato, grandi possibilità di sviluppo —:

quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare un'attività che rappresenta una risorsa di particolare importanza anche per la valorizzazione del prodotto tipico dell'area di Pagani e delle aree vicine;

che cosa i Ministri interrogati propongano di fare per tutelare il personale che, nell'eventualità di una chiusura dello stabilimento, non avrebbero altre prospettive di impiego. (3-05003)

(28 gennaio 2000)

(Sezione 3 - Lavori di bonifica alla stazione di Fossano - Cuneo)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la cittadinanza di Fossano lamenta da tempo una situazione di assoluta anarchia all'interno della stazione ferroviaria della cittadina cuneese;

ad ogni ora si verificano risse, aggressioni e schiamazzi, mentre dopo le ore 23 la stazione diventa assolutamente impraticabile;

prostitute ed extra-comunitari rendono la zona assolutamente invivibile;

appare necessario intervenire al fine di garantire la fruibilità della stazione di Fossano a tutti gli utenti riportando ordine, allontanando i violenti ed assicurando sicurezza —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per « bonificare » la stazione di Fossano (Cuneo) dalla presenza non ulteriormente tollerabile di prostitute e di extra-comunitari violenti, restituendo la struttura all'utilizzo tranquillo degli utenti delle tratte ferroviarie. (3-06343)

(3 ottobre 2000)

(Sezione 4 - Funzioni delle regioni in materia di servizi ferroviari)

D) Interrogazione:

SAVARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

fin dal 7 luglio 2000 risultano essere stati approvati e sottoscritti, in sede di conferenza Stato-regioni, gli accordi di programma, ai sensi dell'articolo 9 e 12 del

decreto-legge n. 422 del 1997, come modificato dal decreto-legge n. 400 del 1999, tra le regioni ed il ministero dei trasporti per concordare e disciplinare le modalità di subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione relativamente ai servizi ferroviari svolti tramite concessione a F.S. Spa ovvero a società diverse;

gli accordi predetti avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2000, data da cui decorre l'obbligo, per le regioni stesse subentranti, di stipulare appositi contratti di servizio « sperimentali » con F.S. Spa e/o con le altre società concessionarie delle linee;

gli accordi in parola avrebbero dovuto essere perfezionati ed adottati con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, già a far data dal 30 ottobre 1999, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 400 del 1999 all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 422 del 1997, per cui è evidente come si sia fatto trascorrere, dal governo Amato, un intero anno senza fare nulla di quanto stabilito dal legislatore e concordato con le regioni;

rilevato che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri debbano contenere, tra l'altro, la quantificazione delle risorse umane e finanziarie che vengono riconosciute e trasferite a ciascuna regione, in mancanza delle quali si determina una situazione di aggravio sui bilanci regionali, chiamati a far fronte, comunque, all'esigenza di garantire il servizio, ed assicurare la clientela —:

quali siano le ragioni che determinano il grave ritardo nella pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e quali impegni intendano assumere per accelerare le procedure di trasferimento dei beni, dei mezzi, delle risorse umane e finanziarie alle regioni secondo il dettato legislativo. (3-06513)

(2 novembre 2000)

(Sezione 5 - Tratta ferroviaria Torino-Milano)**E) Interrogazione:**

BORGHEZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i ritardi e i reiterati episodi di soppressione dei convogli o, sempre più frequentemente, la riduzione del numero delle carrozze degli stessi sulla tratta ferroviaria Torino-Milano stanno creando enormi disagi ai pendolari ed alla generalità dell'utenza, sfociati ultimamente in eclatanti e motivate proteste;

a questa situazione, non più tollerabile su una linea che collega le due metropoli della Padania produttiva, si aggiungono le condizioni da terzo mondo in cui i viaggiatori sono costretti ad affrontare il percorso su tale linea, a causa del superaffollamento e della presenza endemica di prostitute nigeriane, dai comportamenti poco educati;

le condizioni dei servizi e, in genere, lo stato di pulizia delle carrozze sono ben al di sotto degli standard normali nei paesi europei —:

quali urgenti provvedimenti si intendano attuare in merito alla situazione sopra esposta. (3-06661)

(6 dicembre 2000)

(Sezione 6 - Aumenti prezzi benzina)**F) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

certamente l'aumento del prezzo delle benzine ha svolto un ruolo importante nella ripresa dell'inflazione;

il Governo, consapevole dei rischi connessi alla crescita della spirale inflazionistica, sta tentando di porre freno a tale fenomeno;

sembra che le compagnie petrolifere non stiano collaborando con il Governo, atteso che, a fronte del calo, ancorché lento, del prezzo del greggio, i prezzi delle varie benzine continuano a restare fissati ai massimi storici;

il calo del prezzo, dunque, non è stato trasferito sul prezzo delle benzine;

i consumatori ricordano invece la contestualità degli aumenti dei prezzi sulle colonnine dei distributori rispetto all'aumento del prezzo del greggio o alle variazioni del dollaro;

trattasi di speculazioni miliardarie che meritano di essere rigorosamente controllate e disciplinate —:

quali iniziative si intendano assumere nei confronti dell'unione petrolifera, al fine di ottenere l'impegno, da parte delle compagnie, a rendere coerenti i tempi degli aumenti dei prezzi con i tempi delle riduzioni dei medesimi. (3-05393)

(22 marzo 2000)

(Sezione 7 - Metanizzazione comune di Altomonte - Cosenza)**G) Interrogazione:**

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la deliberazione del Cipe 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1999, prevedeva la costruzione, da parte dell'Italgas, della rete gas nel comune di Altomonte, in provincia di Cosenza, ed in tutti i comuni del bacino di metanizzazione;

da parte dell'Italgas, ora, viene avanzata la vera e propria minaccia di non dare esecuzione a quanto deliberato dal Cipe;

tale decisione ha generato, da una parte, sconforto in quanti, da lustri, lavorano per raggiungere l'obiettivo di modernizzazione dell'area cosentina e, dall'altra, l'indignazione di cittadini che hanno coltivato ipotesi di insediamenti produttivi (alcuni dei quali addirittura in fase di ultimazione), concepita anche in ragione delle programmate forniture di gas;

l'eventuale mancata metanizzazione dell'area avrebbe, come fatale conseguenza, un mortale passo indietro di una terra che, faticosamente, sta cercando di uscire, con le sue forze, dalle sacche della disoccupazione e della povertà;

il sindaco del comune di Altomonte, rendendosi interprete delle preoccupazioni delle comunità civili dell'intera area, ha già provveduto, con lettera 10 luglio 2000, a richiedere l'intervento determinato dal Ministro dell'industria per scongiurare gli effetti devastanti della incomprensibile ed incondivisa decisione dell'Italgas —:

se non ritenga urgente e doveroso rassicurare enti locali, forze sociali e popolazioni civili circa la volontà di dare esecuzione alla deliberazione del Cipe 30 giugno 1999, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1999;

se non ritenga di assumere immediati contatti con l'Italgas per chiarire la posizione di quest'ultima azienda in relazione alle preoccupanti dichiarazioni che da essa, più o meno ufficialmente, promanano;

se non ritenga di dover rassicurare l'imprenditoria locale la quale non può essere soggetta ad incertezze decisionali che potrebbero indurla a rinunciare ad investimenti o a dirottarli in altre aree dotate di moderne infrastrutture;

se non ritenga di dovere, anzi, rassicurare l'area calabrese circa il fatto che la metanizzazione dell'area costituisce il primo passo di un lungo cammino di modernizzazione che sarà compiuto dagli enti locali con il doveroso e convinto sostegno del governo centrale. (3-06078)

(19 luglio 2000)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI
POLIZIA (7490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN.
3699-5120-7101**

(A.C. 7490 - sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78).*

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

« *d*) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al

comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'
L'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78).*

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di

emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

***4. 2.** (già *1. 01.) Frattini, Russo.

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

***4. 3.** (già *1. 02.) Veltri.

(Approvato)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, gli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali possono chiedere di essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche o posizioni, di area non inferiore alla C, delle altre amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, con l'esclusione delle carriere disciplinate dai rispettivi ordinamenti e nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nelle rispettive piante organiche, ovvero, se dirigenti, anche nel ruolo unico di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

3-bis. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 3, i soggetti interessati possono chiedere di essere trasferiti presso altre amministrazioni pubbliche, che nei successivi sessanta giorni esprimono il loro assenso. Trascorso inutilmente detto termine l'assenso si intende negato.

3-ter. I posti resi vacanti dal trasferimento vanno coperti nei limiti delle piante organiche individuate nella Tabella 1 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

3-quater. Le richieste di trasferimento devono indicare, oltre all'amministrazione di destinazione ed alle generalità del richiedente, la qualifica rivestita, l'anzianità maturata nella qualifica e quella complessiva di servizio, i requisiti culturali e professionali posseduti, le qualifiche o posizioni per le quali si intende formulata la domanda.

3-quinquies. Il personale trasferito è inquadrato nell'amministrazione di destinazione con i medesimi criteri utilizzati dalla stessa amministrazione per gli inquadramenti del proprio personale già appartenente all'VIII e IX qualifica funzionale e per l'inquadramento dei propri dirigenti, conservando, se più favorevoli, le posizioni giuridiche ed economiche conseguite anteriormente all'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 3, anche ai fini dei trattamenti di quiescenza. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione, a titolo di assegni fissi e continuativi, sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza. Nei casi in cui la progressione economica o funzionale nell'amministrazione di destinazione dipenda dall'applicazione di procedure di selezione o sia soggetta a limiti quantitativi, essa è effettuata in soprannumero, per un numero di posti pari al rapporto, arrotondato per eccesso all'unità, fra numero dei posti disponibili e numero degli aventi titolo alla progres-

sione. La stessa proporzione, con l'arrotondamento per eccesso all'unità, si osserva per i posti da conferire mediante concorso ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: all'articolo con le seguenti: agli articoli 5 e.

4. 1. (Nuova formulazione) La Commissione.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento ascritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **4. 01** (Testo così modificato nel corso della seduta). Molinari.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per

l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **4. 02** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Settimi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto con-

seguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **4. 09** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Giannattasio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65,

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **4. 012** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Manzione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,

così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così come modificato dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole « nomina a tenente » sono sostituite dalle parole « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ascrivito, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **4. 014** (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Lavagnini, Giannattasio, Tarditi.

(Approvato)